

n. 36202/17 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice

monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 36202 del Ruolo Generale degli Affari
contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: azione inefficacia ex art. 64
l.f. e/o azione revocatoria ex arti. 66 e 671.f., vertente

tra

in persona del Curatore (C.F. _____), rappresentata e difesa
in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.titutti elettivamente domiciliati in _____ alla
presso lo studio del primo,

attrice

e

(C.F. _____)

elettivamente domiciliato in _____ al _____ presso lo
studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende in virtù di
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto

nonchè

(C.F. _____), elettivamente

domiciliata in _____ alla _____ presso lo studio
dell'avv. _____ che la rappresenta e difende in virtù di procura a
margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

CONCLUSIONI

Per la parte attrice: "A. accertare e dichiarare ... l'inefficacia, ai sensi dell'art.1414 ss., c.c., dell'atto dell'11 marzo 2014, avente rep. e racc. a rogito del Notaio ... di ... registrato al n. serie IT presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 20 marzo 2014 e trascritto in data 21 marzo 2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n. e reg. part. n. con cui ... ha alienato al ... i seguenti immobili ...: I. appartamento, facente parte del complesso immobiliare << ... , sito in Comune di ... con accesso da ... (catastalmente snc) e da ... , posto al piano quinto, ... , particella ... , sub ...; II. box auto, facente parte del complesso immobiliare << ... , sito in Comune di ... con accesso da ... (catastalmente snc) e da ... , posto al piano secondo ... , particella ... , sub ... , nonché . l'inefficacia, ai sensi de' art.1414 ss., c.c., dell'atto del 4 giugno 201 , avente rep. n. e n. , a rogito del Notaio ... trascritto in data 11 giugno 2015 presso il ... al - 6. gen. n. e reg. part. n. con cui il ... ha alienato alla ... i medesimi immobili "all'uopo disponendo ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutiva"; "B. per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 64, l. fall. ... della compravendita degli immobili oggetto dell'atto dell'11 marzo 2014, avente rep. e racc. , a

rogito del Notaio ... di registrato al n. ... serie 1T presso
l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 20 marzo 2014 e trascritto in data
21 marzo 2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen.
e reg. part. n. ... con cui ... ha
alienato al ... i" predetti "immobili ... all'uopo disponendo
ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria"; "C. in
subordine rispetto alla lettera B., e salvo gravame, accertare e dichiarare
l'inefficacia ... ai sensi e per gli effetti dell'art.67 ovvero ai sensi e per gli
effetti dell'art.66, l. fall., e/o ai sensi e per gli effetti dell'art.2901, c.c. ...
della compravendita degli immobili oggetto dell'atto dell' 11 marzo 2014,
avente rep. e racc. ... , a rogito del Notaio... di
registrato al n. ... serie 1T presso l'Ufficio delle Entrate di ... in
data 20 marzo 2014 e trascritto in data 21 marzo 2014 presso l' del
di ... 2 al reg. gen. n. ... e reg. part. n. ... , con cui
ha alienato al ... i seguenti
immobili ...: I. appartamento, facente parte del complesso immobiliare
... , sito in Comune di ... con accesso da
(catastalmente snc) e da ... , posto al piano
... , particella
, sub ...; II. box auto, facente parte del c- lessso immobiliare
sito in Comune di ... con accesso da
(catastalmente snc) e dP ... , posto al piano
particella ... , sub ... all'uopo disponendo ... connessa e
conseguente sta⁴ azione di natura resta⁴ ... , D. accertare e dichiarare

altresì l'inefficacia ... ai sensi e per gli effetti dell'art.67 ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art.66, 1. fall., e/o ai sensi e per gli effetti dell'art.2901, c.c. ... della compravendita degli immobili oggetto dell'atto del 4 giugno 2015, avente rep. n. e racc. n. , a rogito del Notaio... di trascritto in data 11 giugno 2015 presso l' al reg. gen. n. e reg. part. n. con cui il ... ha alienato alla ... i medesimi immobili "all'uopo disponendo ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria; E. per l'effetto, condannare il ... e la ... a restituire al Curatore ... tutti i beni immobili ... disponendo a tal fine ogni connessa e conseguente statuizione; F. in via ulteriormente subordinata, in relazione alle domande sub **B.** – sub **C.** e sub **D.**, ove non fosse possibile procedere alla restituzione e/o alla consegna dei beni immobili ..., condannare il ... corrispondere al Curatore ... il prezzo, oltre interessi, risultante dall'atto di compravendita dell'11 marzo 2014, avente rep. n. e racc. n. , rogito del Notaio ... di Roma ... ovvero condannare il ... e la ... a corrispondere al Curatore ... il prezzo ... accertato in corso di causa ... con ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria; G. in ogni caso, in via gradata, accertata e dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art.1414 ss., c.c., dell'atto dell'11 marzo 2014, a rogito del Notaio ... di ... avente rep. n. e racc. n. , registrato al n. serie 1T presso l'Agenzia delle Entrate di ... 3 in data 20 marzo 2014 e trascritto in data 21 marzo 2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n. e reg. part. n. , nonché dell'atto del 4 giugno 2015, avente rep. n. e racc. n. , a rogito del

Notaio ... trascritto in data 11 giugno 2015 presso

1' al reg. gen. n. e reg. part. n. ,

ove non fosse possibile procedere alla restituzione e/o alla consegna dei

beni immobili ..., condannare il ... e la ... anche in

solido fra loro, ... a corrispondere al Curatore ... il prezzo effettivo, oltre

interessi, di tutti i beni immobili, oggetto delle compravendite suddette, ...,

prezzo effettivo ... accertato in corso di causa ... ovvero ... determinato

secondo equità dal Giudicante, con ogni connessa e conseguente statuizione

di natura restitutoria; H. condannare il ... al risarcimento dei

danni ex art.96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c., nella misura che il

Giudicante riterrà congrua e/o che vorrà determinare equitativamente".

Con vittoria di spese.

Per il convenuto "rigettare le domande"; "condannare il

fallimento ... al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

nella misura di € 50.000,00 ovvero nell'altra , maggiore o minore, somma

che anche di ufficio il Giudice riterrà di liquidare". Spese refuse da

distrarre.

Per la convenuta "in via pregiudiziale dichiarare la propria

incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c. in favore del Tribunale di Velletri

...; in via principale respingere tutte le domande avanzate nei [suoi]

confronti"; "in via subordinata ... condannare il ... a

manlevar[la] ... per tutto quanto fosse condannata a pagare in favore del

Fallimento"; "[i]nsiste, altresì, per l'espletamento di ogni mezzo istruttorio

articolato in atti ma non ammesso". Spese refuse.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 24/5/2017 la Curatela Fallimento conveniva in giudizio per sentire "dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 1414 ss., c.c." e "ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 l. fall." ovvero "in subordine ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, l. fall., e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c." "dell'atto dell'11 marzo 2014, avente rep. e racc. , a rogito del Notaio ... di registrato al n. serie 1T presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 20 marzo 2014 e trascritto in data 21 marzo 2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n. e reg. part. n con cui ha alienato al ... seguenti immobili ...: I. appartamento, facente parte del complesso immobiliare << sito in Comune di con accesso da (catastalmente) e da posto al piano quinto, ... contraddistinto al Catasto Fabbricati ... al foglio , particella sub ...; II. box auto, facente parte del complesso immobiliare « sito in Comune di con accesso da (catastalmente i e da posto al piano secondo interrato, contraddistinto al Catasto Fabbricati , particella , sub ..., nonché ... dell'atto del 4 giugno 2015, a- ,nte rep. n e racc. n. , a rogito del Notaio ... di trascritto in data 11 giugno 2015 presso l' al reg. gen. n. e reg. part. n. con cui il ... ha alienato alla ... i medesimi immobili, con condanna dei

convenuti alla "consegna" dei beni immobili ovvero, "ove non fosse possibile procedere alla restituzione", con condanna del [] a "corrispondere . . il prezzo, oltre interessi, risultante dall'atto di compravendita dell'11 marzo 2014" ovvero dei convenuti, "anche in solido fra loro", a corrispondere "il prezzo effettivo, oltre interessi, ... accertato in corso di causa". A sostegno della domanda l'istante esponeva di essere "stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza" del "12 novembre 2014"; che la società in bonis "con atto dell'1 marzo 2014, avente rep. [] e racc. [], a rogito del Notaio [] . [] [aveva] alienato [a] [] ... il seguente immobile: appartamento, facente parte del complesso immobiliare << sito in Comune di [] ..., posto al piano quinto, distinto con il numero interno catastale [], ..., contraddistinto al Catasto Fabbricati ... al foglio [] particella [], sub [] ', nonchè "box auto, facente parte del complesso immobiliare « [], sito in [] ..., posto al piano secondo [], particella [], sub [] "; che "l'acquirente [] e la società [], [] atrice [] ..., nella compravendita dell'11 marzo 2014 ..., [avevano] --*iettivamente dichiarato di avere corrisposto e di avere ricevuto e- [], 100.000,00, oltre I.V.A. e quindi un importo complessivo di e[] 104.000.00"; che "[i]n realtà, gli accertamenti bancari eseguiti dal [] aratore fallimentare comprova[vano] che il ... [] [era] s⁴ ..'o finanziato da [] per acquista- [], gli immobili", atteso che "anteriormente e successivamen*", alla stipulazione dell'atto pubblico dell'11 marzo 2014 ... il ... [aveva] ricevuto da []

l'importo di euro 99.200,00"; che pertanto l'atto di compravendita dell'il
marzo 2014 ... [era] simulato in quanto il prezzo ... non [era] stato .
corrisposto dall'acquirente ... alla società venditrice ... ora in fallimento"
come tale costituiva "att[o] a titolo gratuito"; che in ogni caso la
compravendita in oggetto era "riconducibile alle fattispecie di revocatoria
disciplinate dall'art. 67 1. fall.", atteso che "i trasferimenti immobiliari
oggetto del suddetto atto dispositivo - stipulato nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento - non solo supera[vano] di oltre un quarto
ciò che [era] stato corrisposto a ma i
pagamenti [erano] stati eseguiti con mezzi anomali" ovvero con "somme di
denaro ... fornite all'acquirente ... dalla società venditrice"; che peraltro
con atto del 4/6/2015 il aveva a sua volta trasferito i beni in
questione a al prezzo di € 82.000,00 da "considerarsi
incongruo e irragionevole rispetto al valore di mercato degli immobili"; che
tale circostanza "costitui[va] senza dubbio un indice da cui argomentare che
la" "era consapevole del pregiudizio arrecato ... ai creditori ... di

Si costituiva , deducendo che "[1]a quota di prezzo di
€ 36.500,00 [era] stata pagata con i tre assegni circolari descritti in atto
mentre i restanti € 67.500,00 [erano] stati pagati con bonifici bancari che
[avevano] sostituito l'assegno bancario descritto nell' atto di vendita e che,
ad avvenuto saldo, [gli era] stato restituito"; che "[1]e somme che il
Curatore assume[va] essere la fornitura della provvista o la restituzione di
quanto pagato trova[vano] la loro causa nella provvigione dalla società
dovuta[gli] ... per essere ... riuscito a far ottenere rilevanti importi di

mutuo alla _____ ; che "in alcun

modo ... [egli era] consapevole di un preteso stato di insolvenza della

società" e "la sproporzione di un quarto rispetto a ciò che [era] stato versato

[era] insussistente". Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e per

la condanna di parte attrice "al risarcimento dei danni da lite temeraria".

Si costituiva altresì _____ eccependo "in via preliminare ...

l'incompetenza territoriale" del tribunale adito ai sensi dell'art. 18 c.p.c. per

essere entrambi i convenuti residenti in _____ Nel merito deduceva che

ella "non solo non conosceva lo stato di decozione della Società prima

venditrice, né l'eventuale pregiudizio che la vendita pote[va] aver cagionato

ai creditori della stessa, ma non conosceva proprio la

_____ esclusivamente richiamata nel rogito notarile tra la provenienza del

bene compravenduto"; che il "prezzo di acquisto dell'immobile risulta[va]

... essere perfettamente congruo rispetto al valore di mercato" ed ella

"risiede[va] ed abita[va] stabilmente nell'immobile", sicchè operava

l'"esclusione [dalla revocatoria] di cui all'art. 67, n. 4 lett. c)"; che ella

aveva "acquistato l'immobile di _____ dal ...

corrispondendo il prezzo pattuito pari ad €. 82.000,00 a mezzo n. tre

assegni postali, il compenso del notaio rogante e la provvigione dovuta

all'agenzia immobiliare intermediaria", sicché era "evidente ... che ... non

po[teva] trattarsi affatto di un atto simulato suscettibile di essere dichiarato

inefficace ex art. 1414 c.c."; che "[i]n ogni caso, nella denegata ipotesi" di

"accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nell'atto

introduttivo nei [suoi] confronti ..., ... il ... _____ [era] tenuto a

rispondere in manleva di quanto [ad ella] richiesto". Concludeva, pertanto,

"in via pregiudiziale" per l'incompetenza del Tribunale di Roma "in favore del Tribunale di Velletri" e nel merito per il rigetto della domanda ed "in via subordinata" per la condanna del [redacted] "a manlevar[la] ... per tutto quanto ... eventualmente condannata a pagare in favore del Fallimento".

Prodotta documentazione, deferito e raccolto l'interrogatorio formale di [redacted], disposta ed espletata consulenza tecnica e precisate le conclusioni all'udienza del 26/9/2023, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.

Deve preliminarmente darsi atto che la causa è stata trattenuta in decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.c, sicché i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica vanno fatti decorrere non già dalla data del 29/9/2023 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il 18/10/2023.

Ciò posto va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta [redacted] di "improcedibilità dell'azione per incompetenza territoriale" essendo competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. il Tribunale di Velletri (pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta).

Al riguardo si osserva che essendo stata esercitata dalla curatela attrice altresì azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo subacquirente (in est la convenuta [redacted] sussiste ai sensi dell'art. 66, co. 2 1.f. la competenza funzionale inderogabile del "tribunale fallimentare", con la

conseguenza che il presente giudizio è stato correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Roma quale "tribunale che ha dichiarato il fallimento" di _____ (art. 24 l.f.).

L'eccezione di parte convenuta _____ non ha dunque pregio.

Nel merito la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione e con le precisazioni che seguono.

Ed invero deve rammentarsi in punto di diritto che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo simulatorio - il curatore fallimentare del venditore che agisce per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito ex art. 43 R.D. n. 267 del 1942, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416, co. 2 c.c., con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto degli arti. 1417 e 1416, co. 2 c.c. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civile nn. 11144/09 e 14481/05).

Ne consegue altresì che alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante per l'appunto la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la

relativa dimostrazione, con l'ulteriore precisazione che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.

Orbene, stante i superiori principi, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano plurimi indici presuntivi della simulazione assoluta del patto relativo al prezzo di vendita dell'appartamento e del box siti in
alla .

Ed invero in sede di atto pubblico innanzi al le
parti venditrice e acquirente si sono limitate a dichiarare che "il prezzo è stato fra le stesse concordemente convenuto in Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, e quindi per un totale di Euro 104.000,00 (centoquattromila/00) che viene regolato come segue: - euro 67.500,00 ... con un assegno bancario non trasferibile tratto su

di n. ; - Euro 36.500,00 ... con numero tre
assegni circolari non trasferibili emessi da - Filiale di

... numero del 10-10-2013 di euro 16.500,00 ...;
numero del 15-10-2013 di euro 10.000,00" e "numero
del 16-10-2013 di euro 10.000,00", senza dare atto della

consegna alla dei titoli in questione e
senza allegare al medesimo atto copia degli assegni, laddove, poichè
l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di
pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del
prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo

dell'obbligazione, è necessario che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo (vedi Cass. Civile n. 33566/21).

Nè a tal fine rilevano le "copie tre assegni circolari per €

36.500,00" versate in atti dal atteso per un verso che i titoli

in questione sono stati emessi e girati "per l'incasso" da

in data antecedente alla stipula dell'atto di

compravendita avvenuta l'11/3/2014 e per altro verso che i medesimi

assegni risultano singolarmente "doppiati" da altrettanti assegni emessi per

i medesimi importi da e girati "per

l'incasso" a dal

esattamente il giorno seguente l'emissione da parte di quest'ultimo di

ciascuno dei tre assegni "utilizzati" per l'acquisto dell'appartamento e del

box siti in alla (cfr. documento n. 14 di cui al

fascicolo di parte attrice).

Quanto poi alla parte di prezzo di "euro 67.500,00 [pagata] .. con un

assegno bancario non trasferibile tratto su i

n. ", la circostanza risulta "smentita" dalla stessa

difesa del convenuto il quale ha affermato che "i restanti €

67.500.00 sono stati pagati con bonifici bancari che hanno sostituito

l'assegno bancario descritto nell' atto di vendita e che, ad avvenuto saldo,

[gli] è stato restituito" (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta),

deducendo in tal modo un fatto del tutto difforme e contrario alle modalità

di pagamento riportate nella predetta quietanza di cui all'atto di

compravendita.

alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e, avendo valore meramente indiziario, sono suscettibili di integrare il fondamento della decisione solo nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità (cfr. ex multis Cass. civile nn. 14122/04, 2149/02, 8063/01 e 2668/00).

Pertanto incombe su colui che intende avvalersene l'onere di integrarle con altri mezzi di prova, eventualmente anche con la testimonianza del sottoscrittore di esse (vedi Cass. civile n. 23554/08), mentre nella fattispecie in esame nessuna ulteriore, ammissibile e rilevante attività istruttoria è stata sul punto richiesta e/o svolta dal convenuto

E parimenti sfornita di adeguata prova è rimasta l'ulteriore circostanza allegata dal secondo cui "[1]e somme che il Curatore assume essere la fornitura della provvista o la restituzione di quanto pagato trovano la loro causa nella provvigione dalla società dovuta[gli] ... per essere ... riuscito a far ottenere rilevanti importi di mutuo alla

(pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), non soccorrendo a tal fine la produzione in giudizio di n. 4 fatture e del "reg. ft. emesse", atteso che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova (vedi ex multis Cass. civile n. 127/22), e che l'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti

inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, sicché non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo (vedi Cass. civile nn. 18682/17 e 11017/13).

Ne consegue che appare fondata la dedotta "simula[zione]" dell'atto di compravendita dell'11/3/2014 per non essere stato il prezzo effettivamente corrisposto dall'acquirente, alla società venditrice, e la "gratuità" dell'operazione economica in questione.

Per quanto concerne invece la domanda di accertamento della "inefficacia, ai sensi dell'art. 1414 ss., c.c., dell'atto del 4 giugno 2015 ... con cui il ... ha alienato alla ... gli immobili a sua volta "acquistati" da si osserva che la curatela attrice non solo non ha provato ma neppure ha dedotto e/o allegato gli elementi di fatto indicativi della pretesa "simulazione" del pagamento del prezzo e quindi della gratuità della seconda compravendita, sicché l'atto con cui la ha acquistato dal la proprietà dell'appartamento e del box siti in alla deve ritenersi a titolo oneroso.

Occorre pertanto esaminare la domanda subordinata di "inefficacia ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 ovvero ... 66 1. fall. e/o ... dell'art. 2901 c.c. ... dell'atto del 4 giugno 2015" tra il e la

Al riguardo va rammentato in punto di diritto che, pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 c.c. che da quella speculare dell'art. 66, co. 1 l.f., deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione l'art. 67 l.f. (ed in particolare la presunzione di cui al comma 1 di tale norma e la correlata

inversione dell'onere della prova), resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 c.c.), dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il

debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 l.f. (cfr. 20e multis Cass. civile n. 40862/21).

Con l'ulteriore precisazione che laddove ci si trovi dinnanzi ad una sequenza del tipo atto immediato gratuito - atto mediato oneroso, come nella fattispecie in esame, al curatore spetta provare la mala fede del subacquirente in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità del primo atto posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti (vedi Cass. civile n. 2772/12).

Alla curatela odierna attrice spetta dunque provare che la _____ sapesse della gratuità dell'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa _____ ed il debitore fallito _____.

E tuttavia tale prova non può ritenersi raggiunta, posto che da nessun elemento concreto si può desumere che la _____ potesse sapere che la quietanza rilasciata da _____ al _____ fosse simulata e che, quindi, l'atto era stato stipulato a titolo gratuito, non avendo la curatela neppure indicato gli indizi sulla base dei quali poter ritenere che la _____ fosse consapevole della gratuità del primo atto (ed invero è a tal fine del tutto irrilevante "il rinvio che l'atto del 4 giugno 2015 ... stipulato dalla ... con il effettua al contratto dell'11 marzo 2014 ... concluso da quest'ultimo ... e da _____, atteso che - a tacer d'altro - il "rinvio" in questione è limitato alla data, al notaio rogante e agli estremi della registrazione e trascrizione dell'atto e non contiene alcun riferimento al nominativo del primo venditore ovvero la società _____).

Le domande proposte dalla curatela nei confronti della _____ non possono pertanto trovare accoglimento.

Va quindi dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 11 , del solo "atto dell'Il marzo 2014, avente rep.146602 e racc.17862, a rogito del Notaio ...

di _____ registrato al n.7184 serie 1T presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3 in data 20 marzo 2014 e trascritto in data 21 marzo 2014 presso

l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n.15205 e reg. part. n.8520,

con cui _____ ha alienato al ... i

seguenti immobili ...: I. appartamento, facente parte del complesso

immobiliare << _____ sito in Comune di _____ con

accesso da _____ (catastalmente snc) e da _____ ,

posto al piano quinto, ... contraddistinto al Catasto Fabbricati ... al foglio

9, particella _____ , sub _____ ...; II. box auto, facente parte del complesso

immobiliare « _____ sito in Comune di _____ con

accesso da _____ (catastalmente snc) e da _____ ,

posto al piano secondo interrato, ... contraddistinto al Catasto Fabbricati

_____ , particella _____ , sub _____ , con conseguente condanna del

_____ al pagamento dell'equivalente di € 96.000,00, quantificato dal

consule Le tecnico d'ufficio quale valore degli immobili al momento

dell'a co dichiarato inefficace, oltre rivalutazione monetaria dalla data

del' atto alla decisione ed interessi legali dalla data dell'atto al soddisfo non

essendo possibile la restituzione dei beni in quanto alienati alla _____ (cfr.

Cass. civile n. 1411/97).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sia nel

rapporto processuale tra la parte attrice e il _____ sia nel rapporto

processuale tra la curatela e la Quanto alle spese di ctu, esse vanno
poste definitivamente a carico del convenuto

Non può infine trovare accoglimento la domanda di parte attrice di
condanna del al risarcimento dei danni ex art.96, comma 1
e/o comma 3, c.p.c., nella misura che il Giudicante riterrà congrua e/o che
vorrà determinare equitativamente", atteso che - a tacer d'altro - la
liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di
allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad
identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la
relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civile n. 15175/23),
laddove sul punto nulla è stato dedotto dalla curatela attrice.

Nè sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., atteso
che la disposizione in esame richiede un accertamento - da effettuarsi caso
per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da
quella della lealtà - dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle
sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli
interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o
sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da
desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte
processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta
processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda
o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (vedi Cass.
civile n. 26545/21), laddove nella condotta del convenuto non
sono ravvisabili gli estremi dell'abuso del processo.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Curatela

Fallimento nei confronti di

e , così provvede:

- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.f. , "dell'atto dell'11 marzo

2014, avente rep e racc. , a rogito del Notaio ... di

registrato al n. serie 1T presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 3

in data 20 marzo 2014 e trascritto in data 21 marzo 2014 presso l'Agenzia

del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n e reg. part. n. , con cui

ha alienato al ... i seguenti

immobili ...: I. appartamento, facente parte del complesso immobiliare

, sito in Comune di con accesso da

(catastalmente I e da , posto al piano

, particella

, sub ...; II. box auto, facente parte del con' _sso immobiliare

, sito in Comune di con accesso da

(catastalmente) e da , posto al piano

particella , sub ”;

- condanna il convenuto 1 - _ _ Anento, in favore

della parte attrice, de" equivalente di € ° 10,00, oltre rivalutazione

monetaria dalla cl' ,a dell'atto alla d- _Aone ed interessi legali dalla data

dell'atto al sr Jdisfo;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 14.925,20, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale ed € 822,20 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge;

- rigetta le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta

- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge;

- pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto

Così deciso in Roma, 23/3/2024.

Il Giudice Unico

Dott.ssa Caterina Bordo